



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 05 Reg. Delib.

OGGETTO:	CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA – APPROVAZIONE SCHEMA
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi addi VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 17.30 nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

		PRESENTI	ASSENTI
1	Presidente FABIO CANEPARI	X	
2	Vice Presidente Vicario PIETRO PENSA	X	
3	Assessore ELIDE CODEGA	X	
4	Assessore DAVIDE IELARDI		X
5	Assessore DINO POMI	X	
	TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario

GIULIA VETRANO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- dall'aprile 2006 l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci ha affidato a questa Comunità Montana la funzione di Ente capofila dell'Accordo di programma stipulato tra i Comuni dell'Ambito di Bellano, la Comunità Montana, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecco, la Provincia di Lecco e l'Azienda Ospedaliera di Lecco per la realizzazione del Piano di Zona e dell'Accordo di programma per la gestione associata dei Servizi alla Persona;
- in data 25.10.2017 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il conferimento alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera della gestione dei Servizi alla Persona anche per il triennio 2018-2020 individuandola quale Ente capofila del nuovo Accordo di Programma;
- con deliberazione n. 43 del 18.12.2017, esecutiva, l'Assemblea della Comunità Montana ha approvato di aderire alla volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano che ha individuato la Comunità Montana quale Ente capofila degli Accordi di Programma per la realizzazione dei Servizi alla Persona e per la realizzazione del Piano di Zona Unitario per il triennio 2018-2020;
- tra le funzioni previste dal Piano di Zona e in capo alla Comunità Montana per conto dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Bellano, rientrano le attività a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Minorile;
- con DGR n. X/7626 del 28 dicembre 2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013:
 - è stata confermata la misura finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n.856/2013 e2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
 - sono stati introdotti indicatori per l'appropriatezza e la valutazione della qualità dell'inserimento del minore in struttura residenziale;
 - è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR ;

DATO ATTO che la DGR n. XI/2762 del 16.12.2019 ha confermato per il 2020 la prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;



CONSIDERATO che la Comunità Montana, quale Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, è chiamata a sottoscrivere una convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Bellano al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione della DGR n. XI/2762 del 16.12.2019 e delle precedenti DGR e provvedimenti attuativi in merito agli interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento attuato in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori;

VISTO l'allegato schema di convenzione approvato con la DGR n. X/7626 del 28.12.2017, composto da n. 14 articoli, che definisce le modalità di collaborazione reciproche fra l'ATS della Brianza e la nostra Comunità Montana sino al 31.12.2019;

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e l'ATS della Brianza, relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell'autorità giudiziaria, valevole a tutto il 31.12.2020.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione.
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione.





COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 21.01.2020
AD OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI
ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI
MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI
PROTEZIONE A CURA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - APPROVAZIONE SCHEMA**

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, li 21.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Manila Corti



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Canepari



IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) dal

~~31 GEN. 2020~~

per quindici giorni consecutivi.

Barzio li

31 GEN. 2020



IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano



SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona – Ambito Territoriale di Bellano – Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera (di seguito denominato semplicemente Ente) con sede nel Comune di Barzio Via Fornace Merlo, n. 2 codice fiscale e/o partita IVA 01409210133 nella persona del Sig. Fabio Canepari nato a Lecco il 03.11.1960, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Montana VVVR, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della D.G.R. n.116/2013
 - è stata confermata la misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento, finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
 - sono stati introdotti indicatori per l'appropriatezza e la valutazione della qualità dell'inserimento del minore in struttura residenziale;
 - è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR;
- che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;
- che la D.G.R. n. XI/2762 del 16.12.2019 ha confermato per il 2020 la prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (*indicare denominazione ATS*) e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 (settanta)euro/die per inserimenti di durata superiore ai tre mesi e di euro 35 (trentacinque)euro/die per inserimenti di durata uguale o inferiore ai tre mesi, a fronte dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un appropriato inserimento in comunità, la qualità della presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato in presenza degli indicatori di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 e rendicontato dall'Ente stesso.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ gravi episodi di maltrattamento per i quali nel provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria siano inseriti riferimenti diretti o indiretti, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i dal provvedimento nella casistica dei destinatari della misura.
2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali abilitate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 2005 - n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuate nelle comunità educative e nelle comunità familiari.
3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3
Prestazioni oggetto dell'intervento

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socioeducative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) indicate nel Progetto Quadro e nel PEI volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali;

rendicontate con il flusso informativo di Regione Lombardia e valutate da ATS con gli indicatori di appropriatezza e qualità di cui alla D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017.

Art. 4
Impegni e compiti dell'Ente

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
 - mettere a disposizione dell'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:
 - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della presente convenzione;
 - il Progetto Quadro (ex Circ. n. 1 del 15/1/2014 ex DG Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato) e il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno dei quali siano rinvenibili gli indicatori di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017;
 - la documentazione che attesti il possesso degli indicatori di qualità delle prestazioni sociosanitarie previsti nel medesimo Allegato 1.
3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e della documentazione messa a disposizione dell'ATS.

Art. 5

Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art. 6;
 - verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione a supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità e degli indicatori di appropriatezza e qualità dell'intervento previsti dalla D.G.R. n. 7626/17;
 - verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente e/o il Comune;
 - chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.
2. La ATS, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.
3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2, della presente convenzione.
4. La ATS provvede altresì:
 - ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;
 - a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori, tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti dalla D.G.R. n. 7626/17 e dell'effettiva erogazione delle prestazioni sociosanitarie che ne costituiscono l'oggetto;
 - a disporre l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente, in tutte le ipotesi di accertata inappropriata;

Art. 6

Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato "Comunità per minori".
2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale, ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.
3. Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune ricordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7

Modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al precedente art. 6 mediante l'alimentazione dei dati

nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio alla ATS della documentazione di cui all'art. 4, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.

3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito indicata:
 - entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria, durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni documentali;
 - entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d. lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli Enti che rientrano nel sistema. Per gli Enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica, il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona di.....
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";

- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Recepimento di normative regionali

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 12
Risoluzione della convenzione

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 13
Foro competente

Le parti interessate concordano di definire, in modo amichevole, qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 14
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

(firme)